

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 1951

(47^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente » (N. 1530-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 440
CADORNA, <i>relatore</i>	435, 440, 441, 442, 444
PALERMO	438, 439, 440, 441, 442
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	438, 439, 442, 444
MORANDI	439
CINGOLANI	440
VACCARO	440

La riunione ha inizio alle ore 16,40.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Casardi, Cerica, Cermenati, Cingolani, Elia, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Morandi, Moscatelli, Palermo, Pertini, Vaccaro e Varaldo.

Interviene altresì il Ministro della difesa, onorevole Pacciardi.

CEMML, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente » (N. 1530-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente » che, già approvato dal Senato, è stato poi modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il giorno 6 giugno ultimo scorso, in sede deliberante, noi approvammo senza contrasti gli organici per l'Esercito, previe alcune riduzioni nei gradi più alti e cioè concedendo, per i gradi di generale, solo un terzo dell'aumento previsto: quello cioè corrispondente all'annata in corso.

La Commissione si soffermò poi a discutere sull'opportunità di ristabilire il grado di tenente generale per i servizi, grado esistente nell'anteguerra, ma che era stato poi abolito nella contrazione dei quadri avvenuta nel 1948.

Prevalse il concetto di soprassedere e di attendere la presentazione di una legge di ordinamento. Con questo la Commissione intendeva mantenere agli organici non giustifi-

IV COMMISSIONE (Difesa)

47^a RIUNIONE (18 dicembre 1951)

cati dalla legge di ordinamento un carattere di provvisorietà ed altresì salvaguardare un certo equilibrio fra le Forze armate.

La Commissione della Camera, nel riesaminare il disegno di legge, ha creduto opportuno valorizzare i servizi concedendo il discusso grado di tenente generale ai Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, automobilistico, sanitario e del commissariato, anzi creando il grado di maggiore generale chimico farmacista, di amministrazione e veterinario.

È mia opinione che il tenente generale dei Servizi tecnici non possa essere negato all'Esercito, dopo che con recente disegno di legge essi furono concessi all'Aeronautica. Noto, per esempio, che ben altrimenti importante per complessità di personale e di impianti è la funzione di tenente generale medico dell'Esercito, di fronte a quello della Marina e della Aeronautica.

Le ragioni che hanno indotto la Commissione di difesa della Camera a concedere ai ruoli veterinario, chimico-farmacista e di amministrazione il grado di maggior generale, grado non mai concesso finora, sono molteplici, apprezzabili ed a me non ignote, avendo ricevuto in proposito documentazioni e sollecitazioni.

A favore del maggior generale veterinario, che non esisteva neppure quando l'Esercito usufruiva su larga scala di quadrupedi, stanno essenzialmente ragioni di prestigio, rispetto agli altri caposervizi delle Forze armate ed anche rispetto al capo dei Servizi veterinari civili che è stato elevato al grado 4^o. Si può anche aggiungere che la carriera degli ufficiali veterinari è danneggiata dal fatto che il servizio veterinario, essendo aggregato a quello ippico, molti dei posti elevati sono assorbiti da ufficiali provenienti dalle armi a cavallo addetti all'Ispettorato ed ai Centri rifornimento quadrupedi.

A favore del maggior generale di amministrazione milita il fatto che esso deve sovrintendere a dodici Direzioni di amministrazione con circa 900 ufficiali, oltre che la questione di prestigio, alla quale si è accennato per il ruolo dei veterinari.

Il ruolo degli ufficiali chimico-farmacisti rivendica il fatto che il personale in parola deve essere munito di due lauree (chimica e farmacia), per conseguire le quali sono necessari non meno di sette anni di Università.

Il permanere col grado di colonnello al vertice della gerarchia equivarrebbe a porli sul piano dei funzionari del Gruppo B, forniti soltanto del diploma di scuole secondarie, per i quali la carriera è limitata al grado 6^o, quale è appunto il colonnello.

Io non intendo affatto contestare l'importanza del Servizio chimico-farmacista, il quale gestisce trenta farmacie degli ospedali ed altrettanti laboratori di analisi chimiche, che controllano dal lato igienico e dal lato fiscale gli approvvigionamenti e materiali vari occorrenti ai vari servizi dell'Esercito; oltre che quell'Istituto chimico-farmaceutico di Firenze, che gode di tale reputazione, da essere officiato, nel disegno di legge Samek Lodovici, per fornire i prodotti più essenziali all'industria chimica.

Nessuna pregiudiziale vi è da parte del vostro relatore all'accoglimento dei singoli emendamenti apportati dalla Commissione di difesa della Camera.

Sembra piuttosto il caso di richiamarsi alle osservazioni generali fatte nella prima discussione sugli organici dell'Esercito e ribadita con maggior forza nella relazione sugli organici dell'Aeronautica, che cioè il continuo allargamento dei quadri all'infuori delle strette necessità funzionali, mentre non fa cessare le ragioni generali di insoddisfazione della categoria, costituisce notevole aggravio per l'Erario.

E pertanto sembra necessario affermare che l'approvazione di questa legge sugli organici dell'Esercito che, come la precedente sugli organici dell'Aeronautica, fu presentata con carattere di urgenza, non significa previo consenso, ma approvazione di un provvedimento provvisorio, la cui bontà deve essere confermata da una legge sull'ordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione di quegli articoli, che, già approvati dal Senato, risultano poi modificati dalla Camera dei deputati:

IV COMMISSIONE (Difesa)

47ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

Art. 1.

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

Ufficiali generali.

Generali di corpo d'armata.	21
Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri	4
Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria	1
Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione	1
Tenente generale del servizio automobilistico	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario	1
Generali di brigata	87
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici.	4
Maggiore generale chimico farmacista.	1
Maggiori generali commissari.	2
Maggiore generale di Amministrazione	1
Maggiore generale veterinario	1

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di Corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Ufficiali superiori e inferiori.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobilistico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissariato (commissari)	16	40	70	142	93
Servizio di commissariato (sussistenza)	1	12	24	92	97
Servizio di amministrazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario	2	10	19	35	24

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria:

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.	77

Servizio tecnico della motorizzazione:

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.	66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli

IV COMMISSIONE (Difesa)

47ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

PALERMO. Ciò che desidero porre in rilievo agli onorevoli colleghi è che noi ci troviamo con un Ministero unificato e con il numero dei generali che aumenta. Noi prima non avevamo un generale del Servizio tecnico di artiglieria mentre oggi ne troviamo uno, e così pure dicasi per il Servizio tecnico della motorizzazione e per il Servizio automobilistico, per il Servizio medico e per il Commissariato. Io ho parecchie volte, anche in Aula, sostenuto la tesi che una delle cause che spinsero gli uomini di governo ed il Parlamento ad unificare i tre Ministeri delle Forze armate in un unico Ministero, era quella di ridurre i servizi, mentre noi stiamo vedendo che i servizi, attraverso la unificazione delle tre Forze armate, vengono aumentando. Prima infatti, ad esempio, il tenente generale medico esisteva per l'Aeronautica e non per l'Esercito e si è voluto ora crearlo anche per l'Esercito. Di fronte a questa situazione resto perplesso e resto tanto maggiormente perplesso quando vedo che si è istituito un maggiore generale veterinario, proprio ora che si è soppressa l'Arma di cavalleria, che la motorizzazione è largamente subentrata nell'artiglieria e che impieghiamo solo dei quadrupedi, e non so in quale misura rispetto ai mezzi motorizzati, nell'artiglieria da montagna. Ora, io mi domando: in queste condizioni è proprio necessario avere un maggiore generale veterinario?

Questa inflazione di generali, a mio modo di vedere, non soltanto arreca un maggior onere per le finanze dello Stato, ma arreca anche nocimento al prestigio di questi elevati gradi. Quando ero giovanetto, era per me una curiosità vedere un generale e contarne le stellette indicanti il grado: oggi questa curiosità non esiste più. Per queste ragioni, sia dal punto di vista dell'economia, sia da quello dell'unificazione dei servizi, sia per il prestigio dell'Arma, esprimo parere negativo su queste modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Sono venuto proprio per questa questione degli organici, già votati dalla Camera dei deputati.

Siccome sono abituato a parlare con franchezza, dirò che non è che il Ministero abbia proposto queste modificazioni: esse sono state proposte dalla Camera ed il Ministero alcune le ha accettate di buon grado, altre le ha accettate perchè la Camera dei deputati gliel'ha imposte. Pregherei ad ogni modo il senatore Palermo di non voler insistere, perchè si tratta, in ultima analisi, di poca cosa e non vorrei che questa legge che ormai si trascina da tanto tempo, per queste piccole modificazioni subisse un ulteriore rinvio. Indubbiamente c'erano degli squilibri tra le tre Armi: non v'è niente di male che un generale che vi è ora nella Aeronautica ci sia anche nell'Esercito. Questo, onorevole Palermo, faciliterà l'unificazione e forse si avrà la soppressione di questo generale, quando l'unificazione dei servizi sarà avvenuta. Unificazione, la quale, malgrado il mio entusiasmo, non è molto facile a realizzarsi, giacchè non si tratta soltanto di unificare con un colpo di bacchetta magica le tre Armi. Vi sono delle leggi e dei regolamenti che sono tradizionalmente diversi.

Naturalmente sarebbe molto difficile unificare il Servizio medico, se non si unificassero in primo luogo gli stati giuridici, come sarebbe difficile unificare il Servizio di commissariato se non fossero unificate, nelle tre Armi, le leggi che stanno alla base di questo Servizio.

Io mantengo l'impegno di questa unificazione dei servizi, unificazione che porterà ad una contrazione degli organici; mantengo questo impegno che, in un certo senso, è facilitato per il fatto che i gradi delle tre Armi sono unificati.

Ci sarebbe da fare qualche eccezione sulla istituzione del generale del Servizio veterinario: la Camera dei deputati lo ha desiderato. La spesa evidentemente è poca cosa. È per queste ragioni che io prego l'opposizione che, pur mantenendo le sue riserve, si renda conto che, se gli organici non sono approvati entro quest'anno, viene a crearsi una gran confusione.

Sarebbe quindi sommamente opportuno che la Commissione varasse finalmente questo disegno di legge, prendendo io, da parte mia, l'impegno di affrontare subito i problemi relativi ai servizi di unificazione delle tre Armi, per vedere in questa sede se v'è possibilità di apportare riduzioni di personale.

IV COMMISSIONE (Difesa)

47' RIUNIONE (18 dicembre 1951)

MORANDI. Onorevole presidente, le considerazioni svolte dal senatore Cadorna non sono atte a convincerci del merito di una questione come questa. Vorrei peraltro limitarmi a qualche osservazione sul metodo che noi si segue, perchè gran parte del lavoro di Commissione viene fatto in questo modo: viene portato al Senato un progetto che in definitiva era quello del Governo, la Commissione lo ha esaminato, poi va alla Camera e alla Camera si acconsente ad apportare delle modificazioni, modificazioni a fondamento delle quali non abbiamo nessuna seria giustificazione. Poi questo disegno di legge torna qui al Senato e per evitare di rimandarlo alla Camera noi lo variamo così com'è. A questo modo si fa veramente del lavoro inutile. L'onorevole Ministro ci ha rivolto un caldo appello di voler approvare questo disegno di legge in considerazione dei vantaggi che se ne ritrarrebbero anche se la legge presenta diversi punti difettosi. Per noi è invece una questione di principio: non dovrebbe essere accettato alcunchè, anche se per ragioni di convenienza, che rappresenti comunque una menda delle leggi. Altrimenti diventa inutile un esame approfondito dei disegni di legge da parte della Commissione e si viene a menomare la serietà del lavoro legislativo. Ci troviamo troppo sovente di fronte ad esigenze pratiche che si fanno prevalere su quella che deve essere la serietà del lavoro legislativo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Io riconosco la giustezza delle osservazioni che sono state fatte. Sono state apportate alcune modificazioni agli organici che poi dalla stessa Commissione del Senato sono state soppresse. Ora, proprio per una ragione di equità, poichè si tratta della forza maggiore delle Forze armate, non sarebbe giusto che il grado di generale medico fosse conservato per l'Aeronautica, per la quale non è stato soppresso, e non fosse stabilito invece per l'Esercito. Non è giusto, insomma, che l'Esercito non abbia pari trattamento. Se ci deve essere un tenente generale per le Forze armate, è giusto che ci sia per l'Esercito. Ora dal momento che le Camere hanno votato questi organici per l'Aeronautica, è una questione di equità e di tecnica legislativa porre questi organici in armonia. Ma io voglio far rilevare che anche se sopprimeste

un generale, lo svantaggio sarebbe molto superiore al vantaggio, perchè praticamente questi organici non avrebbero effetto entro questo anno. Anche io non voglio entrare nel merito: il Governo si era arreso alle esigenze del Senato, ma al punto in cui sono le cose gli svantaggi sarebbero superiori ai vantaggi, cioè il minor danno sarebbe quello di lasciar stare il grado di generale veterinario per il quale peraltro sono state esposte delle fondate ragioni. Chi volete infatti che venga a fare il veterinario nell'Esercito quando si verrebbe a trovare in una posizione larghissimamente inferiore non dico alla professione privata, ma all'attività che si esercita nello Stato in altri rami?

Queste sono le ragioni per le quali mi permetto insistere chiedendo l'approvazione del disegno di legge nel testo della Camera dei deputati.

PALERMO. Mi rendo conto di quello che dice l'onorevole Ministro e non nascondo, di fronte a queste osservazioni, di essere perplesso. Però dobbiamo pensare ad una cosa, che se questo equivoco si è creato, la colpa, me lo consenta l'onorevole Ministro, è del Ministero, perchè quando il Ministero ha tre organici delle Forze armate e anzichè presentarli tutti e tre insieme allo stesso ramo del Parlamento, in modo che quel ramo del Parlamento possa avere una visione completa della situazione...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Li abbiamo mandati tutti insieme!

PALERMO. Noi abbiamo avuto solo il progetto di legge relativo agli organici dell'Esercito, mentre quelli dell'Aeronautica e della Marina stanno alla Camera!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. No, li abbiamo presentati tutti e tre al Senato!

PALERMO. Ad ogni modo, quello che voglio dire è questo. Quando il Ministro dice: voi dovete varare questo organico, perchè poi con questo ci sarà molto più facile procedere alla unificazione dei Servizi, io penso che quando abbiamo sancito con questo disegno di legge il posto di tenente generale per quei Servizi che non avevano questo grado, sarà più difficile sopprimerlo in futuro. Io non nego la necessità di un tenente generale medico, ma affermo l'opportunità che questo generale medico sia preposto ai servizi sani-

IV COMMISSIONE (Difesa)

47ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

tari della Marina, dell'Aeronautica e dell'Esercito.

CADORNA, *relatore*. Prima della guerra il Servizio medico dell'artiglieria aveva tre tenenti generali che sono stati eliminati completamente nel dopoguerra, così che non ne è rimasto nessuno nell'Esercito. Questo non è avvenuto per l'Aeronautica e per la Marina. Se gli onorevoli colleghi ricordano le discussioni avvenute alcuni anni fa, rammenteranno che qui si riconobbe che le Forze armate di oggi non sono quelle del 1938 e si propose pertanto la riduzione dei servizi dell'Esercito con la clausola che lo stesso procedimento sarebbe stato adottato per l'Aeronautica e per la Marina. Intervenuta la Camera dei deputati in senso opposto, ci ha obbligato a soprassedere. Relativamente al merito, pensate alla questione dei laureati. Quelli che sono laureati non è giusto che si fermino ad un grado così poco elevato; mentre in passato si faceva una questione puramente di piramide gerarchica. Quindi è mutato il concetto. Perché la Camera ha sostenuto queste modifiche? Francamente non lo so, per quel che riguarda gli ultimi tre maggiori generali. Certamente hanno ceduto a pressioni venute da parte di galantuomini che avevano le loro aspirazioni.

Io, lo ripeto, ho sempre sostenuto che in tutti i campi si dovesse fare economia, ma questo concetto mi sembra che la Camera dei deputati lo trascuri. Sono quindi altre considerazioni, quelle già esposte, che ci debbono indurre a dare la nostra adesione alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Riallacciandomi a quello che sostenni in sede di Commissione, quando il senatore Vaccaro rappresentava il Ministero, sono del parere che il tenente generale medico, quello della motorizzazione, quello automobilistico e quello di commissariato debbono esserci perchè non v'è nessuna ragione che mentre l'Esercito ha una artiglieria che ammonta a qualche migliaio di bocche da fuoco e la Marina ne ha la quarta parte sì e no, non sarebbe giusto che la Marina abbia un ammiraglio di squadra a capo del Servizio di artiglieria e l'Esercito debba avere un tenente generale di brigata. Altrettanto dicasi per la motorizzazione e per gli altri Corpi. Trovo in-

somma perfettamente giusto che alla testa dei servizi tecnici dell'Esercito ci sia un generale. Per quanto riguarda il maggior generale farmacista e il maggior generale veterinario, questi prima non c'erano: peraltro debbo fare osservare che complessi sono i compiti ai quali essi sono preposti. Il Servizio veterinario e quello chimico-farmacista avranno un centinaio di ufficiali ciascuno. Ora essendoci un centinaio di ufficiali, anche se hanno posto un maggior generale a capo di questo Servizio, non credo che per questo cada il mondo. Ora, il concetto prevalente è questo; che siamo allo scorcio di dicembre e che un ritardo nella approvazione della legge porterebbe a sacrificare diecine di valorosi ufficiali, generali, colonnelli, con danno gravissimo dell'Esercito italiano. Penso, pertanto, che questo articolo debba essere approvato nella sua attuale formulazione.

CINGOLANI. Concordo pienamente con le osservazioni fatte dal Presidente. La modificazione introdotta dalla Camera dei deputati è congrua alla importanza tecnica, funzionale e morale di questi capi servizio, che sono collaboratori scientifici di attività di tipo universitario, e quindi tecnici (chimici, farmacisti, ecc.) di grande valore.

VACCARO. Concordo anch'io con le osservazioni del presidente e dichiaro che voterò a favore della modificazione approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti le modificazioni apportate all'articolo 1, 1º comma.

PALERMO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva l'aggiunta dopo la voce « generali di divisione dei carabinieri », delle seguenti quattro voci:

Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria	1
Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione	1
Tenente generale del servizio automobilistico	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario	1;

IV COMMISSIONE (Difesa)

47ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

dopo la voce: « maggiori generali medici » dell'altra: « maggiore generale chimico-farmacista, 1 »; dopo la voce: « maggiori generali commissari » delle altre:

Maggiore generale di amministrazione	1
Maggiore generale veterinario	1

è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti ora le modifiche della tabella dell'articolo 1 tendenti a portare a 16 i « colonnelli di servizio di Commissariato (commissari) » e ad 1 il « colonnello di servizio di Commissariato (sussistenza) ».

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Passiamo ora all'articolo 2. Ne leggo il primo ed il terzo comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

« Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di Corpo d'armata, di divisione, di brigata e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952 ».

« Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di Corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata anche dell'Arma dei carabinieri e nel grado di colonnello dell'Arma stessa, rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti la modifica del 1° comma consistente nella aggiunta delle parole: « e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri », dopo le altre: « per i generali di Corpo d'armata, di brigata ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti ora la modifica al terzo comma, tendente ad aggiungere dopo le parole: « generali di brigata », le altre: « anche dell'Arma dei carabinieri e nel grado di colonnello della Arma stessa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do ora lettura di un articolo 4 (nuovo) approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Detti ufficiali non sono più valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di età del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370.

PALERMO. Desidero sapere perchè gli ufficiali che sono nelle condizioni previste dal primo periodo dell'articolo 4, non siano collocati a riposo.

CADORNA, *relatore*. La posizione di questi ufficiali è regolata nel provvedimento sullo stato giuridico degli ufficiali che è attualmente all'esame della nostra Commissione. Questo è il motivo per cui questi organici non sono ancora del tutto operanti.

IV COMMISSIONE (Difesa)

47ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 (nuovo), proposto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di avere vigore.

Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo.

Lo metto ai voti, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del primo e quarto comma dell'articolo 7, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati:

« Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina ».

« Il Ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi ».

Se non si fanno osservazioni, metto anzitutto ai voti le modificazioni introdotte al primo comma, consistenti nella soppressione della parola « 1951 », e dell'altra « 1955 » dopo la parola: « 1954 ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

PALERMO. Vorrei sapere se, con la modificazione introdotta nel quarto comma, si intende che il Ministro sia tenuto a motivare i

provvedimenti con i quali nega l'ammissione ai concorsi. Questo potrebbe desumersi dalla soppressione dell'inciso che il Senato aveva approvato: « in ogni caso, con provvedimento non motivato ».

CADORNA, *relatore*. Questa interpretazione potrebbe sorgere dal raffronto dei due testi. Ma una interpretazione sulla base del puro e semplice comma approvato dalla Camera dei deputati, non dovrebbe essere nel senso che la motivazione fosse obbligatoria, da parte del Ministro.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Premetto che questa norma è tradizionale, in materia, e che non è stata introdotta da noi. Il provvedimento, inoltre, come l'onorevole Palermo sa, non si riferisce, eventualmente, a motivi politici o soltanto a motivi politici. Vi sono certe situazioni di ordine, per esempio, morale, che consigliano al Ministro di negare l'ammissione ai concorsi, ma le quali non è lecito che siano rese note, come avverrebbe se il provvedimento fosse motivato. In ogni caso, resta sempre la facoltà del ricorso al Consiglio di Stato.

PALERMO. Ma desidererei sapere se la nuova dizione imponga o no la motivazione.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ho esposto le ragioni per cui la motivazione è inopportuna. Comunque, il nuovo testo non ne fa certamente obbligo.

PALERMO. Dopo questo chiarimento, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modificazione proposta dalla Camera dei deputati, con la quale si sopprime l'inciso al quarto comma dell'articolo 7, approvato dal Senato: « in ogni caso, con provvedimento non motivato ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

All'articolo 8, la Camera dei deputati ha sostituito, al secondo comma la data: « 1951 » con l'altra « 1952 ».

Chi approva il secondo comma dell'articolo 8 nel seguente testo modificato:

« Per l'anno 1952 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo precedente anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla

data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi »,

è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 9 vi è una modificazione di ordine formale, di coordinamento. Con l'approvazione dei nuovi articoli 4 e 5, il riferimento che è fatto nell'articolo 9 ai precedenti articoli 5 e 6 del vecchio testo, si intende che sia fatto agli articoli 7 ed 8 del nuovo testo.

Do lettura dell'articolo 10 con gli emendamenti apportati dalla Camera:

Art. 10.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopprimere alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la sostituzione delle parole: « 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953 », con le altre: « 1° gennaio 1953-31 dicembre 1954 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do lettura infine dell'articolo 11, primi due commi:

« La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 2.329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53, e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi.

« Alla copertura dell'onere di lire 2.329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verrà fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inseriti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1.747 milioni con i fondi già stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non si fanno osservazioni metto ai voti la modificazione approvata dalla Camera dei deputati, al primo comma, consistente nella soppressione del riferimento all'esercizio finanziario 1950-51 e nel sostituire al gravame dell'anno finanziario 1951-52 di « 1.647 » milioni, l'altro di « 2.329 » milioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il nuovo testo del secondo comma, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella relativa ai:

IV COMMISSIONE (Difesa)

47ª RIUNIONE (18 dicembre 1951)

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL' ESERCITO

GRADO	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata . . .	—	63	—	—
Generale di divisione o tenente generale.	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	56	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni.	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, tratti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CADORNA, *relatore*. Noto un fatto: che in sede di organici dell'Aeronautica, il Ministro aveva consigliato la soppressione del generale d'armata, mentre questo grado è invece rimasto per l'Esercito.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Resta inteso che questo grado scomparirà anche nell'Esercito.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti la modifica apportata dalla Camera dei deputati tendente ad elevare a « 56 » il numero dei « maggiori » degli ufficiali dei Servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione)

e dei Servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di Commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,30.